



LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA” - 95031 ADRANO (CT)

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – EC. SOCIALE

Sede Centrale: Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075 – Sede succursale: Via Donatello, 80 - Tel. 095/6136083

e-mail: ctpc01000a@istruzione.it - PEC: ctpc01000a@pec.istruzione.it Sito Web scuola: www.liceovergadrano.edu.it

Codice Fiscale: 80012580876 – Codice Meccanografico: CTPC01000A



CIRCOLARE N. 27

AI DOCENTI

AL DSGA

AL SITO – A.T. – DISPOSIZIONI GENERALI

AL REGISTRO ELETTRONICO

SEDE

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ORARIO IN VIGORE DA LUNEDÌ 21 SETTEMBRE – DOVERE DI VIGILANZA

Si comunica che in data odierna è stato assunto al protocollo con numero 7869 e pubblicato all'albo il Decreto n. 2047 di adozione dell'orario delle lezioni con decorrenza 21 settembre 2026.

È pubblicato all'albo e in allegato alla presente circolare l'Orario delle classi, privo di indicazione dei nominativi dei docenti. L'orario dei docenti (Allegato 1) è pubblicato esclusivamente sull'area riservata ai docenti del Registro elettronico.

Eventuali incongruenze saranno segnalate all'Ufficio di dirigenza al fine di provvedere alle dovute correzioni.

Nel presente orario provvisorio non è stato possibile tenere conto delle istanze degli studenti non avvalentisi dell'I.R.C. Tali istanze saranno riconsiderate nell'orario in vigore dal 28 settembre. Pertanto, nel corso di questa settimana, durante l'ora di religione sarà consentito agli studenti non avvalentisi dell'IRC di spostarsi nell'area interna di ingresso delle due sedi, dove sono disponibili delle panchine. Solo per gli studenti che hanno chiesto la non frequenza durante l'ora di IRC sarà consentita l'uscita dall'edificio scolastico.

Per questa settimana non sono stati definiti i “Turni di sorveglianza” durante la pausa didattica, che rimane pertanto di competenza di tutti i docenti. I Turni saranno definiti a partire dal 28 settembre.

DOVERE DI VIGILANZA

Si ricorda che la vigilanza sugli alunni è un imprescindibile obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi oltre che per responsabilità disciplinare. Si richiama sinteticamente la normativa in materia.

La cosiddetta “*culpa in vigilando*” dei dipendenti, è disciplinata:

- dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave;

- dall'art. 2048 c.c., da cui si evince che, durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile e, soprattutto, che una mancata osservanza di tale obbligo dà origine ad una responsabilità per omissione cioè ad una *culpa in vigilando*.

L'unico caso in cui il docente può essere esonerato da tale responsabilità è rappresentato dalla situazione in cui lo stesso possa dimostrare che la vigilanza sia stata costante e il danno era inevitabile in quanto talmente imprevedibile, repentino, improvviso da non potere essere evitato: è questa la cosiddetta **prova liberatoria**, ossia quella testimonianza che rende chiaro il fatto che il docente non avrebbe potuto in alcun modo evitare l'accadimento in questione. Ovviamente tale prova liberatoria ha quale presupposto imprescindibile la **presenza del docente** che, in seguito a disposizioni di servizio¹, risulti essere responsabile della classe. È appena necessario dunque rimarcare che in caso di danni e/o infortuni che si verificano durante l'assenza ingiustificata del docente in orario di servizio, questi è chiamato a rispondere sia civilmente che sotto il profilo disciplinare.

Si ricorda altresì che i docenti, secondo quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 e nell'art. 44 del nuovo CCNL 2019/21, *“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (...) sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*. La **puntualità** di un insegnante nel rispettare il suo orario di servizio e garantire la sua presenza in classe 5 minuti prima dell'arrivo degli studenti è uno dei doveri primari del docente, il quale deve in primo luogo ottemperare all'obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni.

È il caso di sottolineare infine che il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) prescrive precisi obblighi di vigilanza in capo ai **preposti** (sono preposti i docenti di Scienze Motorie in Palestra e tutti i docenti che operano nei laboratori), che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Pertanto, se la vigilanza costituisce un obbligo del personale docente, tale obbligo diventa particolarmente vincolante in locali quali **palestra e laboratori**.

Si coglie l'occasione per informare i soggetti in indirizzo che l'istituzione scolastica sta programmando corsi di formazione per adempiere agli obblighi di formazione obbligatoria dei lavoratori sulla sicurezza.

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

Al fine di evitare possibili spiacevoli conseguenze derivanti dalla mancanza di vigilanza sugli alunni, il personale sotto indicato dovrà attenersi alle seguenti disposizioni.

I DOCENTI sono tenuti a:

- trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- trovarsi in classe all'ingresso degli alunni;
- effettuare cambi di classe tempestivi;
- vigilare durante gli spostamenti (ad esempio per andare nei laboratori o in palestra) e durante l'uscita;
- chiedere la sorveglianza temporanea di un collaboratore scolastico nel caso in cui si verifichi la necessità di lasciare la classe per qualche minuto;
- rispettare il proprio turno di sorveglianza durante la pausa didattica (nel caso in cui i turni non siano stati definiti, tutti i docenti in servizio tra la terza e quarta ora sono responsabili della sorveglianza).

I COLLABORATORI SCOLASTICI:

- **subito dopo il suono della campana della prima ora, dovranno tempestivamente segnalare ai Collaboratori del DS o ai Responsabili di sede la presenza di eventuali classi scoperte;**
- hanno il dovere di vigilare sulla classe in caso di assenza temporanea del docente, di vigilare nei corridoi e negli ambienti comuni di propria pertinenza, soprattutto durante la pausa didattica, all'ingresso e all'uscita degli alunni, e di segnalare al dirigente o ai suoi collaboratori qualunque anomalia.

¹ Tra le disposizioni di servizio rientrano le eventuali supplenze per sostituzione di docenti assenti, la vigilanza durante la ricreazione, l'incarico di accompagnatore per uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione.

I RESPONSABILI DI SEDE E/O I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **in caso di ritardo del docente, dovranno disporre tempestivamente la sostituzione.**

I docenti in ritardo sono tenuti a recuperare l'ora di servizio non effettuata a causa del ritardo. Il mancato recupero determina l'obbligo dirigenziale di provvedere alla redazione di un decreto di riduzione oraria dello stipendio da inviare all'ufficio della Ragioneria generale provinciale dello Stato. La reiterazione di tali comportamenti determina ovviamente responsabilità disciplinare.

Si allega:

Allegato 2- Orario classi

Adrano, 19/09/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.^{ssa} Loredana Lorena

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. 39/93)*